

(N. 581-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Sarre, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953, integra la precedente Convenzione 26 ottobre 1951 tra le stesse Parti contraenti, disciplinando a completamento della stessa, la materia della assicurazione contro la disoccupazione.

L'articolo 1 stabilisce che i lavoratori italiani o sarresi beneficiano, nelle stesse condizioni dei nazionali, della legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente dell'altro Paese. Inoltre per detto articolo le maggiorazioni degli assegni di disoc-

cupazione spettanti ai familiari del lavoratore sono loro corrisposte anche se essi risiedono nel di lui paese di origine.

L'articolo 2 consacra il principio del cumulo dei periodi di lavoro e di assicurazione nei due Paesi agli effetti della determinazione del tempo per l'acquisto del diritto alle prestazioni.

L'articolo 3 prescrive la prestazione reciproca di buoni uffici tra le autorità competenti dei due Paesi, per l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 4 prevede delle agevolazioni fiscali. Per l'articolo 5 nel caso di domande o atti

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di procedura soggetti a termine, questo si intende osservato anche se la domanda sia presentata ovvero l'atto compiuto presso l'autorità corrispondente dell'altro Paese.

L'articolo 6 prevede che le Autorità competenti delle Parti contraenti si mettano di accordo per la determinazione, ove occorra, di norme di dettaglio per la esecuzione della Convenzione.

L'articolo 7 affida alle stesse Autorità (identificate dal successivo articolo 8 nei Ministri rispettivi del Lavoro e della previdenza sociale) il regolamento delle difficoltà che possano presentarsi nell'interpretazione e nell'esecuzione della Convenzione, salvo, in caso di disaccordo, a sottomettere la divergenza a una Com-

missione mista composta di rappresentanti dei due Governi.

L'articolo 9 assegna il termine di un anno alla durata della Convenzione, salvo rinnovazione tacita, ove non sia denunciata tre mesi prima della scadenza del termine.

Questa in sintesi la Convenzione, la cui disciplina garantisce ampiamente ai nostri lavoratori che si recano a lavorare nella Sarre, gli effetti assicurativi in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

La Convenzione pertanto, in conformità anche del parere espresso dalla 10^a Commissione, merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.